

REGOLAMENTO (CEE) N. 4125/87 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1987
che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine dell'Atlantico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede la concessione di un'indennità compensativa per i produttori di sardine dell'Atlantico della Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986 che vendono i loro prodotti a un prezzo inferiore a un prezzo minimo garantito;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che il prezzo minimo garantito è pari al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo di orientamento per la campagna successiva;

considerando che per i prodotti di cui si tratta, i prezzi di orientamento della campagna di pesca 1988 sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 3763/87 del Consiglio⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988 il prezzo minimo garantito previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è fissato come segue:

(in ECU per tonnellata)

Pesci interi		
Dimensione	Extra, A	B
1	248	158
2	248	158
3	384	158
4	248	158

Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.